

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

92° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 2 LUGLIO 1991

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente ELIA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali» (2787), approvato dalla Camera dei deputati

«Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti» (2538), d'iniziativa del senatore Murmura

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e passim
D'ONOFRIO sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali ...	7
GUIZZI (PSI)	7
MAZZOLA (DC)	6, 9
MURMURA (DC), relatore alla Commissione .	2, 3, 5 e passim
PONTONE (MSI-DS)	6
TOSSI BRUTTI (Com.-PDS)	2, 5, 10
BOATO (Fed. Eur. Ecol.)	4, 5, 9

I lavori hanno inizio alle ore 16,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«**Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali**» (2787), approvato dalla Camera dei deputati

«**Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti**» (2538), d'iniziativa del senatore Murmura
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali», già approvato dalla Camera dei deputati, e: «Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti», d'iniziativa del senatore Murmura.

Riprendiamo la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 4 giugno 1991.

MURMURA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, visto che siamo chiamati ad esaminare gli emendamenti al disegno di legge: «Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti», nonché al disegno di legge relativo all'istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali, poichè per il titolo I stiamo attendendo il parere della Commissione bilancio, ritengo utile che la Commissione si pronunci preliminarmente sugli emendamenti riguardanti lo stralcio del titolo II, relativo alle sezioni staccate dei TAR, per i quali non è necessario il parere della Commissione bilancio. Più volte è stata ripetuta l'opportunità della proposta di stralcio del titolo II: bisogna controllare quale sia il carico di lavoro dei tribunali amministrativi regionali ed esaminare le eventuali conseguenze del provvedimento.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, vorrei lamentare che da tempo abbiamo chiesto una informativa sul carico di lavoro delle sezioni esistenti per esaminare la proposta di istituire sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali; questi dati non sono stati ancora acquisiti dalla Commissione. Oltre che tener conto del carico di lavoro è necessario considerare ulteriori parametri a nostro parere rilevanti, come la distanza territoriale fra le sezioni già attivate e quelle che desideriamo istituire, nonché la facilità di raggiungere le nuove sezioni.

Ad esempio, è evidente che la proposta della città di Sassari per la Sardegna sarebbe la più giustificata; esiste una grande distanza fra Sassari e Cagliari e una non certo agevole comunicazione fra le due città dell'isola.

Se non vengono forniti i dati sul carico di lavoro è chiaro che non possiamo prendere le nostre decisioni.

Vorrei ricordare che i magistrati amministrativi hanno già avuto modo di esprimersi sull'argomento ben prima che fosse proposto questo disegno di legge. In un articolo apparso sulla rivista «Foro amministrativo» del marzo 1987, intitolato «Cause e rimedi delle disfunzioni della giustizia amministrativa», si faceva riferimento a nuove sezioni staccate di TAR. È un articolo datato e quindi abbastanza scollegato da riflessioni contingenti. Il presidente dell'associazione magistrati amministrativi auspicava che la creazione di nuove sezioni staccate dei TAR nelle regioni che ne fossero sprovviste (con riferimento alla Sardegna, al Piemonte, al Veneto e alla Toscana) avvenisse secondo criteri di razionalità, necessità e perequazione. Si prendeva posizione contro la possibilità di configurare sezioni staccate a carattere monoprovinciale.

Dai criteri sottolineati (carico di lavoro delle sezioni già esistenti, distanza dalle stesse e comodità degli utenti) potrebbe emergere l'ipotesi, oltre quella dello stralcio che comunque non è certo da abbandonare, di una riduzione del numero delle sezioni approvato dalla Camera prevedendo l'istituzione unicamente di quelle risultanti necessarie. Questo comporterebbe un modesto aumento dell'organico dei magistrati ma tale potenziamento è probabilmente necessario; oggi i magistrati dei TAR sono poco più di 300 unità.

Dobbiamo procedere ad una riflessione più approfondita tenendo conto di dati che non ci vengono forniti; è una questione che ci lascia perplessi poichè da almeno tre settimane sono stati richiesti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ritengo che sia da considerare un aspetto preliminare. Bisognerebbe approfondire se la proposta di stralcio muova da motivi di mera opportunità, quali la considerazione del carico di lavoro o dell'arretrato delle sezioni esistenti, ovvero non sia sostenuta, come mi pareva dalla presa di posizione iniziale del relatore, da una valutazione concernente innanzitutto la *sedes materiae*.

In questo quadro, si potrebbe valutare se l'oggetto del titolo II possa confluire in un disegno di legge autonomo (una volta chiarita la questione della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego che rende aleatori tutti i dati finora acquisiti in materia di carichi di lavoro giudiziario nelle varie sedi), ovvero nel disegno di legge n. 1912 già all'esame della Commissione, riguardante la delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo.

Prima di procedere nella discussione vorrei chiedere al relatore quale potrebbe essere la motivazione che intende valorizzare ai fini della proposta di stralcio.

MURMURA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, come ho già detto, oltre al problema della *sedes materiae*, c'è il problema di assicurare l'omogeneità del provvedimento, che si riferisce sia alle sezioni della Corte dei conti, sia alle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali. Per quanto riguarda il problema del carico di lavoro dei TAR, devo sottolineare che in futuro potrebbe diminuire sensibilmente nell'ipotesi in cui il Governo portasse avanti il disegno di

legge che attribuisce al giudice ordinario il contenzioso sul pubblico impiego (si trasferirebbe così circa il 50 per cento del carico di lavoro complessivo).

Queste le motivazioni prioritarie. Qualora fossero respinte, dovremmo entrare nel merito delle altre proposte emendative. Comunque, dobbiamo decidere innanzitutto sulla proposta di stralcio del titolo II.

A prescindere dal fatto che non ho molta fiducia in una sollecita definizione del disegno di legge di delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, ritengo inopportuno affrontare in questa sede il tema delle sezioni staccate dei TAR per le ragioni esaurientemente illustrate. Comunque, nel caso in cui la Commissione si esprimesse in senso contrario, desidero sottolineare che i dati richiesti possono essere forniti in tempi brevi dal Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, affronteremo adesso la proposta del senatore Murmura che ha sottolineato come in questo momento non sia pertinente ed urgente la richiesta di un approfondimento, anche fattuale, della situazione del carico di lavoro, degli arretrati e della giacenza giudiziaria. Dovremmo, invece, considerare la questione da un punto di vista generale.

Personalmente sono dell'avviso che il relatore abbia ragione non tanto per una questione di eleganza formale del testo, quanto per un motivo di coerenza. Noi ci lamentiamo spesso dell'emanazione di decreti-legge a contenuto eterogeneo. Ritengo che il raccordo tra le sezioni della Corte dei conti e quelle dei TAR sia lontano e fittizio; al contrario, ci troviamo in presenza di una distinzione di *sedes materiae* ben precisa. Non dobbiamo indulgere all'*omnibus*, anche perchè ci troviamo di fronte a due materie non soltanto diverse, ma trattate in maniera differente. Per esempio, la normativa prevista per le sezioni della Corte dei conti non prevede un aumento di personale. Quindi, anche volendo superare tutti gli ostacoli, bisognerà vedere se poi verranno contestati nel merito tutti i calcoli e le previsioni circa la spesa, il personale, eccetera.

In conclusione, sono d'accordo con la proposta del relatore.

BOATO. Signor Presidente, intervengo brevemente per associarmi alla proposta del relatore. Colgo questa occasione per esprimere una mia preoccupazione, in relazione non tanto alle affermazioni del senatore Murmura, quanto al fatto che non sappiamo se riusciremo ad approvare rapidamente il disegno di legge: «Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonchè sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi».

Per quanto riguarda la sede in cui affrontare questa materia, condivido la proposta del relatore anche sulla base delle riflessioni del Presidente. Non mi associo invece alle osservazioni del senatore Murmura sul disegno di legge n. 1912, che auspico venga approvato rapidamente.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Il mio non era un auspicio, ma una previsione che può avere...

TOSSI BRUTTI. È una forma di pessimismo giustificato.

BOATO. Signor Presidente, vorrei che questo pessimismo giustificato fosse smentito.

Comunque, in conclusione, mi associo alla proposta del relatore.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ho proposto di esaminare lo stralcio del titolo II del disegno di legge al nostro esame (ed è stata presentata una proposta in tal senso), in attesa che venga approvato non soltanto il disegno di legge di delega al Governo sul processo amministrativo, ma anche quello che attribuisce al giudice ordinario il contenzioso sul pubblico impiego. Infatti, se venisse accettata la tesi (a mio avviso malauguratamente) sostenuta dalle organizzazioni sindacali (e sembra anche dal Governo) del passaggio del contenzioso sul pubblico impiego al giudice ordinario, allora dovremmo tenere presente questa situazione.

TOSSI BRUTTI. Dobbiamo tener presente che è stata fatta anche una terza proposta: quella di inserire nel disegno di legge di delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali il problema dell'eventuale istituzione di due sezioni del TAR.

Come è noto, il Gruppo parlamentare che rappresento non è contrario alla proposta di stralcio del titolo II del provvedimento al nostro esame. Desidero fare, tuttavia, un'osservazione, anche perché ritengo che questa soluzione sia convincente. Stralciare significa rinviare l'esame della materia e non accantonarla o affossarla.

Mi preoccupa, però, che una soluzione del genere induca ad istituire non soltanto otto sezioni, ma tante altre, come spesso accade quando un disegno di legge da solo entra al galoppo nelle Aule parlamentari. Dobbiamo tener presente questo rischio. Allora, ricollegandomi a quanto ho sostenuto nel mio precedente intervento, desidero sottolineare che abbiamo l'occasione anche per compiere un'operazione di pulizia e di rigore riducendo alla metà il numero delle sezioni proposte; in particolare quelle che non possono essere definite necessarie (e mi sembra che i colleghi siano d'accordo). Prima ho riportato alcuni esempi: le sezioni della Sardegna, della Toscana e del Veneto sono da molti considerate necessarie.

In conclusione, il Gruppo parlamentare che rappresento non è contrario alla proposta di stralcio, se ciò non comporterà l'istituzione di altre sezioni staccate del TAR, in aggiunta a quelle già previste dal titolo II (al di là di quella che è l'intenzione di rigore di oggi compiremmo un'azione trasformistica e gattopardesca). Se la proposta di stralcio significa attenersi a criteri di maggior rigore (potremmo decidere sin da oggi, per esempio, che dovranno essere tenuti presenti determinati criteri, come il carico di lavoro, le distanze, il fatto che non può essere istituita una sezione del TAR per una sola provincia, eccetera), allora ci si può riflettere ed accettarla.

MAZZOLA. Signor Presidente, anche noi siamo d'accordo sulla proposta di stralcio e per una ragione di fondo: il titolo II è inconfidente rispetto al provvedimento al nostro esame che parte da una direzione e con un'ottica completamente diversa (come si evince dal titolo I); esso si riferisce alla Corte dei conti, la cui organizzazione pone dei problemi completamente diversi da quella del TAR. Inoltre, devo sottolineare che la documentazione sulla scelta effettuata (cioè inserire anche le sezioni staccate del TAR) non è tale da consentire un giudizio complessivamente motivato. Conosco soltanto la situazione della mia regione, il Piemonte, e devo dire che non riesco a capire per quale motivo sia previsto un TAR per le province di Novara e Vercelli che hanno la metà dei comuni della mia provincia (120 comuni contro 252). Allora preferisco che la materia venga stralciata anche per non entrare nel merito di certe argomentazioni. Poichè i TAR lavorano prevalentemente - come è noto - in relazione ai problemi delle amministrazioni regionali, comunali e provinciali, chiedo come si possa giustificare il fatto che ci sia una sezione di TAR per 120 comuni di due province, lasciando poi una sezione sola per altri 252 comuni. Ciò significa aggravare la situazione di Torino e crearne un'altra che se forse è giustificabile dal punto di vista geografico per quanto riguarda la città di Novara, non lo è per quanto riguarda Vercelli.

Ma non voglio entrare in tali questioni e mi attengo alla principale che riguarda la *sedes materiae*. Ritengo opportuno stralciare il titolo II non tanto perchè io la pensi in modo completamente differente dalla collega Tossi Brutti, ma perchè ritengo che sia inconfidente rispetto alla restante parte del disegno di legge laddove è opportuno razionalizzare il più possibile.

Per quanto riguarda la Sardegna, in base alla mia esperienza personale, l'istituzione delle sezioni di Sassari e Nuoro è assolutamente necessaria. In definitiva, anzichè addentrarci in questa discussione, è preferibile stralciare il titolo II, predisponendo, in seguito, un disegno di legge autonomo: in quella sede vedremo come e in che misura istituire altre sezioni.

PRESIDENTE. Si parla, anche nel Regolamento, della autonoma rilevanza normativa che mi pare ci sia. Questo normalmente non impedisce affatto che la norma stralciata, oggetto di un autonomo disegno di legge, non possa essere discussa unitamente ad altri testi dando luogo ad una normativa più complessa che includa anche altre materie, più omogenee ed affini. Ove invece si incontrino difficoltà maggiori si potrà decidere di approfondire l'esame relativamente al disegno di legge reso così autonomo.

Abbiamo ampia possibilità di scelta; solleciterei comunque l'invio dei dati dal Consiglio di Stato: ove la Commissione ritenesse di trattare sollecitamente ed autonomamente il provvedimento, dovrebbe avere tutti gli elementi per farlo.

PONTONE. Signor Presidente, inanzitutto dichiaro di essere d'accordo con lo stralcio del titolo II, che io stesso ho formalmente proposto attenendo esso a materia diversa dalla restante parte del provvedimento.

Ritengo che sia necessario condurre un accertamento preciso ed approfondito riguardo le istituende sezioni staccate.

Vorrei sottolineare in questa sede che sono sempre stato tra i sostenitori del fatto che i disegni di legge non possono essere eterogenei; estendo questa mia convinzione, che mi sembra condivisa dal Presidente, anche ai decreti-legge.

GUIZZI. Signor Presidente, ho seguito l'intervento del senatore Acone su questo disegno di legge; avendo ascoltato la discussione odierna mi permetto di dire che trovo naturalmente fondate alcune questioni poste dal relatore. Lei, signor Presidente, d'altra parte, poco fa indicava la necessità di acquisire tempestivamente la documentazione richiesta al Consiglio di Stato.

Non essendo favorevole allo stralcio, anche per alcune ragioni sottolineate dalla collega Tossi Brutti, propongo di sollecitare i dati al Consiglio di Stato e nel frattempo di accantonare - è una proposta diversa da quella che mi sembra prevalente nella Commissione - lo stralcio, mantenendo integro il provvedimento.

Infatti, se è vero che non in tutte le regioni è necessario istituire sezioni staccate (penso alle valutazioni espresse in questa sede in un recente rapporto dal Ministro dell'interno), tuttavia in taluni casi vi sono oggettive esigenze che non possono essere trascurate e che ne giustificano la creazione. Penso, ad esempio, alla regione Campania, nella quale sono nato e che mi esprime come parlamentare, e, in particolare, al sovraccarico che si registra nelle province di Caserta e di Benevento, nonché a Napoli e a Salerno.

Nell'esprimermi in maniera difforme dai colleghi sullo stralcio del titolo II, propongo di accantonarne l'esame, sollecitando il Consiglio di Stato.

D'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali*. Signor Presidente, il Governo, fin dalla prima riunione della Commissione su questo disegno di legge, ha indicato una preferenza affinché il Senato approvi il testo integralmente, con la parte relativa ai TAR, pur valutando l'opposizione che a questa indicazione emergeva dagli interventi.

Mi sembra che il dibattito di oggi possa suggerire una soluzione, se il Regolamento lo consente, intermedia rispetto alla formalizzazione di uno stralcio, per così dire deciso sia per ragioni di tecnica legislativa che di coerenza complessiva del testo (la quale è una ragione di ordine istituzionale pure rilevante), anche in attesa di dati dai quali dovrebbe risultare se la quantità di contenzioso consente o meno di procedere in tal senso.

Le ragioni di coerenza, anche stilistica, del testo, che sono importanti, potrebbero indurre la Commissione intanto ad accantonare la discussione della parte relativa ai TAR, sia per attendere le notizie che giungeranno dal Consiglio di Stato, sia per completare comunque la parte che riguarda la Corte dei conti. Dai dati che giungeranno dal Consiglio di Stato si potrà valutare se vi sono le condizioni per una decisione di fatto contestuale dal punto di vista temporale sia nella parte relativa alla Corte dei conti che in quella relativa ai TAR. In quel caso, i

due provvedimenti, anche se disgiunti, potrebbero essere portati contemporaneamente all'esame dell'Aula.

In questo contesto - entro nel merito pur suggerendo l'opinione del non rinvio della materia TAR ad altri provvedimenti che hanno ad oggetto il processo amministrativo o il contenzioso del pubblico impiego - ritengo che la sola questione della distinzione tra i due testi consentirebbe comunque il varo contemporaneo del provvedimento nella sua organicità. Anche qualora dovesse sopravvenire la decisione di sottrarre la giurisdizione in materia di pubblico impiego ai TAR, l'esperienza di questi 20 anni e la prevedibile esperienza futura dimostra che vi sono alcune esigenze di ordine strutturale ed istituzionale che opportunamente sarebbero da tenere presenti in questa sede.

Alcune regioni, per ampiezza e popolazione, sono ontologicamente diverse da altre. La questione della sezione staccata dei TAR nelle grandi regioni potrebbe costituire oggetto di una decisione a sè stante. Se riteniamo che la giustizia amministrativa debba essere esercitata sostanzialmente in un ambito territoriale corrispondente ad un contesto pluriprovinciale, mi sembra che, così come alcune regioni hanno una sezione staccata, altre, che non sono minori per dimensioni (Veneto, Toscana, Sardegna), potrebbero averne una senza attendere i dati del Consiglio di Stato. Potrebbe essere una ragione di minor prudenza nei confronti di una seconda sezione staccata (mi riferisco all'intervento del senatore Guizzi); la seconda sezione staccata potrebbe aprire la strada a un diverso modo di organizzare il TAR. Ma una prima sezione staccata, in regioni di particolare ampiezza territoriale, potrebbe costituire un allineamento di questa regione ad altre. Si potrebbe lasciare residualmente, se la Commissione lo richiede, in base all'analisi dei dati che il Consiglio di Stato ci fornirà, la valutazione delle eventuali sezioni aggiuntive che oggi potrebbero non trovare giustificazione nè per l'ampiezza territoriale nè per la popolazione.

Sono considerazioni di merito in ordine alla parte relativa ai TAR. Mi permetto di esprimere, come Governo, un orientamento contrario allo stralcio in quanto ciò probabilmente non potrebbe venire incontro ad esigenze oggettive. Il Governo non ritiene intangibile l'unità del testo in esame, non escludendo la possibilità di varare contemporaneamente due distinti disegni di legge.

Quindi, chiedo, pur prendendo atto che vi possono essere delle perplessità per alcune di queste sezioni staccate del TAR, di accantonare la discussione sulla proposta di stralcio.

L'approvazione della proposta di stralcio comporta una deliberazione formale che chiude (per così dire) l'esame di questa parte del testo del disegno di legge. Noi stiamo esaminando il provvedimento in sede deliberante ed ancora dobbiamo prendere in esame tutti gli emendamenti che si riferiscono al titolo I del disegno di legge (cioè alla Corte dei conti). Una decisione sulla proposta di stralcio la possiamo prendere in qualsiasi momento (anche perchè ancora non stiamo esaminando il titolo II del disegno di legge).

Possiamo per ora rimandare una decisione sulla proposta di stralcio del titolo II alla fine della discussione e dell'esame degli emendamenti presentati sulla Corte dei conti, dopo che la Commissione avrà maturato una decisione definitiva sull'opportunità di aggiungere o meno delle

nuove sezioni e dopo aver acquisito i dati che sono stati richiesti. Quindi, pur essendo pronti a decidere adesso, possiamo rinviare tale decisione al termine della discussione del disegno di legge.

Signor Presidente, penso di aver concorso, con questo mio intervento, a chiarire la posizione del Governo.

MAZZOLA. Signor Presidente, penso che una opposizione di principio alla proposta di stralcio sia ingiustificata, in quanto questa potrà essere presa in esame dopo che la Commissione avrà ultimato la discussione sul titolo I del provvedimento. Ritengo che ciò sia opportuno anche perchè, se si verifica la concomitanza di quegli elementi che giustificano il titolo II, nulla vieta di far procedere su un binario abbinato i due provvedimenti scissi per questioni di stile legislativo.

Quindi, noi siamo disponibili ad esaminare per ora gli emendamenti che si riferiscono al titolo I e a rinviare la discussione sulla proposta di stralcio del titolo II.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, anch'io sono d'accordo su questa proposta: accantoniamo per ora l'esame della proposta di stralcio del titolo II.

BOATO. Signor Presidente, desidero intervenire brevemente per chiarire la mia posizione, anche perchè prima mi ero pronunciato a favore della proposta del relatore Murmura. Adesso, dopo aver ascoltato le obiezioni del Governo, fondate da un punto di vista procedurale, mi associo alla proposta di accantonare per ora una decisione in merito al titolo II del provvedimento, per riflettere meglio su questo argomento e per riprenderlo in esame dopo aver affrontato la prima parte del disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, la 5^a Commissione permanente non ha ancora trasmesso il proprio parere sugli emendamenti. Sembra, comunque, che esprimerà parere favorevole sul disegno di legge nel suo complesso, ma parere contrario su quattro emendamenti presentati (tra cui l'emendamento 1.0.2 presentato dal relatore). Possiamo cogliere questa occasione per sentire qual è la posizione del relatore.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, se la 5^a Commissione esprime parere contrario su questo emendamento per mancanza di copertura, mi sembra una contrarietà immotivata perchè esso contiene una norma organizzatoria. Il comma 1 dell'emendamento 1.0.2 stabilisce: «Dalla data di insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali sono soppresse le sezioni giurisdizionali ordinarie I e II per le materie di contabilità pubblica, la III sezione per le pensioni civili, la sezione IV per le pensioni militari, nonchè le cinque sezioni speciali per le pensioni di guerra». Per quale motivo la 5^a Commissione permanente dovrebbe esprimere parere contrario? Forse la Commissione si riferisce al comma 2, ma anche in ordine a quest'ultimo, desidero far notare che esso si riferisce al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, dopo che la Commissione bilancio si era

espressa favorevolmente anche con l'apporto del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, in attesa che la 5^a Commissione permanente ci trasmetta il testo motivato del parere, possiamo passare all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, intervengo brevemente per fare una proposta. Sul provvedimento al nostro esame sono stati presentati molti emendamenti. Allora non si può procedere in questo modo, che non ci permette di orientarci. Forse sarebbe opportuno procedere prima ad una illustrazione preliminare degli emendamenti, anche perchè (siccome stiamo esaminando il provvedimento in sede deliberante), una volta intervenuta l'approvazione, non è possibile un ripensamento.

Per quanto riguarda l'articolo 1, per esempio, ad esso si riferiscono tre emendamenti: uno presentato dal relatore, un altro dal senatore Pontone e, infine, un altro dal senatore Maffioletti (l'emendamento 2.0.1) che si interseca con quello del relatore in riferimento al comma 3 (se viene approvato l'emendamento del relatore sarà precluso l'esame di quello del senatore Maffioletti).

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Senatrice Tossi Brutti, entrambi gli emendamenti stabiliscono che le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, in considerazione dell'imminenza di votazioni in Assemblea, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA